

norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, con le seguenti modificazioni:

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il vettore può a quest'effetto fare esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive ».

È soppresso il n. 3 dell'articolo 24.

Il n. 12 dello stesso articolo 24 è sostituito dal seguente:

« il prezzo delle cose, se il trasporto è fatto contro assegno, ed eventualmente lo ammontare delle spese ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Il vettore è responsabile del danno risultante dalla interruzione del viaggio o da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose ».

Nel secondo comma dell'articolo 46 è inserita fra le parole: « non possono agire » e « contro il vettore » la parola « che ».

Il capoverso dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione del documento relativo all'ultimo trasporto ».

Nell'articolo 50 alla parola « capo » è sostituita la parola « decreto ».

Nell'articolo 51 è soppressa la parola: « internazionali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, depo-

sito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (*Stampato* n. 2024-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (*Stampato* n. 2042-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli: Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione ?

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetta tutti gli articoli, meno uno.

PRESIDENTE. Allora diamo lettura degli articoli nel testo della Commissione, e quando l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni avrà da fare qualche osservazione, chiederà di parlare.

CAMPO DI APPLICAZIONE.

ART. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono esser osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.